



La disciplina del nuovo redditometro trova applicazione per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DI 78/2010).

Pertanto, a partire dall'anno di imposta 2009, la materia è regolamentata dall'articolo 38 del Dpr 600/1973, nella sua ultima formulazione.

Per quanto riguarda i termini entro i quali è necessario notificare, in seguito al contraddittorio con il contribuente, l'eventuale avviso di accertamento sintetico, valgono le regole generali: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nell'ipotesi di omessa presentazione della stessa, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere presentata. Tali scadenze raddoppiano in presenza di un reato tributario (articolo 43 del Dpr 600/1973).